





# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Instauratosi il procedimento innanzi a questa Commissione, all'odierna udienza l'incolpato ha depositato memoria a firma Avv. Giuseppe Rizzo nella quale si deduce che la sostanza non si rinviene nell'allegato 2 del regolamento vigente e che non è indicata la quantità del principio attivo contestato. Conclude il legale per il rigetto dell'atto di incolpazione. Sentito l'incolpato costui ha dedotto che l'evento possa essere causa della contaminazione da parte del cavallo ricoverato contiguo a Very Star (per uso della medesima mascherina per aerosol). Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 dispone la prosecuzione della trattazione.

## DIRITTO

Rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la piena prova della responsabilità dell'incolpato costituita da : i) dal risultato delle analisi e delle controanalisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato medesimo; ii) dalla qualifica di allenatore del cavallo trovato dopato, ciò all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento. In presenza della prova oggettiva costituita dall'esito delle analisi, la responsabilità dell'evento doping, ai sensi dell'art. 11 sesto comma del vigente regolamento per le sostanze proibite deve essere attribuita al Sig. Perfetto Giacomo per la qualifica rivestita dal medesimo e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si deve considerare che la natura della sostanza rinvenuta è classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite ed ha la oggettiva capacità di alterare le prestazioni del cavallo.

Ritenuta quindi giusta sanzione quella della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due (2) e della multa di € 500,00 (euro cinquecento).

## P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare, del Sig. **Perfetto Giacomo**, in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica alla stessa la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e giudatore per mesi due (2) e della multa di € 500,00 (euro cinquecento).

Ordina conseguentemente il distanziamento totale del cavallo **VERY STAR** dall'ordine di arrivo del "Premio Buganda" disputatosi il 26.01.2017 all'Ippodromo di Castelluccio dei Sauri e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

IL PRESIDENTE  
Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE  
Avv. Luca Chelfi





## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

predetta udienza, tenuto conto che essa viene svolta in camera di consiglio ed, invero, il rito previsto per le udienze in camera di consiglio, contempla l'audizione delle parti, solo se le stesse compaiono. Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Si dava, altresì, atto della memoria difensiva trasmessa dall'incolpato con relativi allegati.

All'udienza nessuno era presente per l'incolpato.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista nei casi di incauta medicazione oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

### **DIRITTO**

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa Premio "Sagittario", del 18.02.2017, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "CARBAZOCROMO", farmaco ad azione vasotropa.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

Tuttavia, tenuto conto del certificato medico allegato alla memoria difensiva, con il quale il Dott. Fabio Brandi affermava di aver prescritto al cavallo in data 7 febbraio 2017 e per la durata di 3 giorni la somministrazione del medicinale Adona sciroppo a base di carbazocromo, e tenuto conto del fatto che, in tale certificato, lo stesso medico aveva indicato come tempo di sospensione del farmaco ai fini agonistici 7 giorni, per cui il cavallo sarebbe stato già pronto per la corsa a partire dal 16 febbraio 2017, sicché tale prescrizione era stata quindi rispettata, la condotta dell'incolpato non può che rientrare nella fattispecie dell'art. 11 ultimo comma del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto trattasi di positività dipendente da incauta medicazione eseguita con colpa lieve.

Infatti, pur avendo rispettato i tempi di sospensione previsti, probabilmente a causa di una coda terapeutica, il cavallo non aveva ancora smaltito il farmaco somministrato risultando di conseguenza positivo ai controlli antidoping.

Va precisato che, nel caso in ispecie, il Sig. Borrino, quale allenatore e quindi unico responsabile del cavallo, avrebbe dovuto avere una maggiore cautela che doveva concretizzarsi nell'evitare di far correre il cavallo, considerato il poco lasso di tempo trascorso tra la somministrazione del farmaco e la gara.

Tuttavia, la derubricazione del reato in incauta medicazione può essere concessa poichè l'incolpato ha prodotto adeguata e dettagliata documentazione medica.

Nello specifico, l'incolpato ha prodotto l'originale prescrizione medica del Dott. Fabio Brandi datata 7 febbraio 2017 e quindi antecedente rispetto all'evento doping ed inoltre tale certificato contiene tutti i dati identificativi del cavallo e tutti i requisiti richiesti dall'art. 2 comma 2 del Regolamento per il



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

controllo delle sostanze proibite.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato, si ritiene congruo addebitare allo stesso l'incauta medicazione eseguita con colpa lieve, prevista dall'art. 11 ultimo comma del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per cui gli vanno applicate le sole sanzioni della multa di euro 1.000,00 in considerazione della recidiva relativa alla decisione n. 113/16 ed il distanziamento totale del cavallo Shrek La Sol dall'ordine di arrivo del Premio "Sagittario" del 18 febbraio 2017, tenutosi presso l'Ippodromo di Aversa e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

**P.Q.M.**

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. BORRINO SALVATORE in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della multa di € 1.000,00 (mille/00) in considerazione della recidiva relativa alla decisione n. 113/16.

Ordina il distanziamento totale del cavallo SHREK LA SOL dall'ordine di arrivo del Premio "Sagittario" disputatosi il 18/02/2017 all'ippodromo di Aversa e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

L'Estensore

Il Presidente f. f.



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
065/17	24/10/2017	108/17	19 DIC. 2017	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

L'anno 2017 il giorno 24 ottobre, nei locali della sede di Via XX Settembre, 20 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente assente
Avv. Stefano Grassi	Presidente f.f. relatore
Avv. Leonardo Patané	Componente
Avv. Luca Ghelfi	Componente

assistita dal  
Sig. Donato Antonio Liddi                      Segretario

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n. ruolo 062 /17

**contro**

Smorgan Marco, nato a Milano (MI) il giorno 08/12/1963, codice fiscale SMRMRC63T08L219N, residente in Torino, Via San Secondo n. 16.

Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo Velina Gio alle sostanze benzoilecgonina e ecgonina metilestere.

Difeso dall' Avv. Massimiliano Capuzi.

**FATTO**

Con atto di incolpazione del 13 settembre 2017, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti di Marco Smorgan, allenatore del cavallo Velina Gio, risultato positivo alle sostanze proibite benzoilecgonina e ecgonina metilestere, a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione del Premio "Miss Copeland", disputato in data 8 gennaio 2017, presso l'ippodromo di Milano.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai sensi di quanto normato dagli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, l'allontanamento

del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per trenta giorni (dal 03/032017 al 01/04/2017) nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti del Sig. Marco Smorgan, allenatore del cavallo Velina Gio, affinché la Commissione di Prima Istanza volesse disporre il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi sei ed Euro 1.500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 21 settembre 2017, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Marco Smorgan.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 24 ottobre 2017, regolari le notifiche, non si presentavano né il Rappresentante della Procura della Disciplina né l'incolpato sebbene ritualmente avvisati.

Il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto del deposito della memoria difensiva redatta dal difensore dell'incolpato Avv. Massimiliano Capuzi e dei relativi allegati.

La Commissione dopo la relazione sui fatti decideva come da dispositivo.

## DIRITTO

Appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere della causa in esame, la disamina di tutto quanto acquisito.

Veniva accertata la presenza nell'organismo del cavallo Velina Gio delle sostanze proibite benzoilecgonina e ecgonina metilestere, rilevate in seguito alle analisi ritualmente effettuate sul campione biologico prelevato il giorno 8 gennaio 2017, in occasione della corsa sopra citata.

Le sostanze benzoilecgonina e ecgonina metilestere sono sostanze utilizzate al fine di migliorare le prestazioni del cavallo nonché indicate nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Tuttavia appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere esaminare la memoria difensiva e la documentazione prodotta dall'Avv. Capuzi nella quale viene preliminarmente eccepita la

nullità del verbale di prelievo in quanto non sottoscritto da alcun soggetto dell'entourage del cavallo.

Viene inoltre eccepita la nullità degli esiti accertativi della pretesa positività per la violazione del contraddittorio e nello specifico per la mancata effettuazione delle controanalisi nel laboratorio indicato dalla scuderia titolare del cavallo.

Infine, quale ulteriore vizio procedimentale il difensore eccepisce la nullità delle prime analisi in quanto protratte dal 10/01/2017 al 06/02/2017 senza che sia stata indicata alcuna modalità di cautela nella custodia del campione esaminato, oltre al mancato superamento della soglia di 20 nanogrammi prevista dalla delibera del CDA dell'Unire n. 104 del 16/03/2009.

Nel merito, ~~tre~~ le eccezioni tutte sollevate dalla difesa, merita rilievo quella relativa alla nullità del verbale di prelievo in considerazione della violazione di cui all'art. 9 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite titolato "Moduli e verbali" che così recita:

*"Il suddetto verbale deve essere sottoscritto dallo stesso Ispettore, dal Veterinario che ha effettuato il prelievo e dalle persone interessate se presenti al prelievo. L'assenza o il rifiuto ad assistere o a sottoscrivere il verbale devono essere espressamente menzionate".*

Infatti, la mancata menzione dell'assenza dell'allenatore o del consegnatario rende il verbale viziato di nullità, unitamente alla mancata sottoscrizione sia nella parte riservata all'apposizione dei sigilli di riscontro, con conseguente lesione del diritto di difesa.

Considerato quanto sopra, il Sig. Marco Morgan deve essere assolto dall'addebito mossogli in quanto non raggiunta per tabulas la prova che il fatto sussista.

Con riferimento alla censura dell'interpretazione autentica dell'art. 16 del Regolamento in ordine alla mancanza fisica di alcun rappresentante della Procura della disciplina in udienza va detto che tale rilievo non è meritevole di pregio, ritenendo questa Commissione innanzitutto legittima la detta interpretazione autentica fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/05/2012, né la difesa fa rilevare alcun profilo sostanziale di lesione al diritto di difesa scaturito da tale assenza visto che, in ipotesi, l'incolpato non potrebbe che trarre giovamento dall'assenza della persona fisica rappresentante della Procura in grado di proporre ulteriori rilievi ad adiuvandum dell'ipotesi accusatoria.


**PQM**

La Commissione assolve il Sig. Marco Morgan dall'addebito mossogli.

Conferma l'ordine di arrivo del premio "Miss Copeland" disputato in data 08/01/2017 presso l'Ippodromo di Milano.

Roma, 24/10/2017

Il Presidente f.f.  
Avv. Stefano Grassi





*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA**

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
064/17	21/11/2017	110/17	19 DIC. 2017	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

L'anno 2017 il giorno 21 novembre, nei locali della sede di Via XX Settembre, 20 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente assente
Avv. Stefano Grassi	Presidente f.f. relatore
Avv. Leonardo Patané	Componente
Avv. Luca Ghelfi	Componente

assistita dal  
Sig. Donato Antonio Liddi                      Segretario

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n. ruolo 101/17

**contro**

Di Vincenzo Umberto, nato ad Arzano (NA), il 15/03/1979, codice fiscale DVNMRT79C15A455D, residente in Arzano (NA), Via Livorno n. 26.  
Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo UMA OP alle sostanze teobromina e caffeina.

**FATTO**

Con atto di incolpazione del 13 settembre 2017, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti di Umberto Di Vincenzo allenatore del cavallo UMA OP, risultato positivo alle sostanze proibite teobromina e caffeina, a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione del Premio "Laghi", disputato il 4 gennaio 2017, presso l'ippodromo di Aversa.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai sensi di quanto normato dagli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, l'allontanamento

del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per trenta giorni (dal 03/03/2017 al 01/04/2017) nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti di Umberto Di Vincenzo, allenatore del cavallo UMA OP, affinché la Commissione di Prima Istanza volesse disporre il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due ed Euro 500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 28 settembre 2017, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Umberto Di Vincenzo.

Il Presidente per motivi d'ufficio rinviava la trattazione del procedimento fissata per il giorno 7 novembre 2017 a data da destinarsi.

In data 9 ottobre 2017 la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la nuova trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Umberto Di Vincenzo.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 21 novembre 2017, regolari le notifiche, non si presentava né l'incolpato, né il Rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisati.

Il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente in qualità di relatore esponeva i fatti del procedimento.

La Commissione decideva come da dispositivo.

## DIRITTO

Appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere della causa in esame, l'accertata presenza nell'organismo del cavallo UMA OP delle sostanze proibite teobromina e caffeina rilevate in seguito alle analisi sul campione biologico prelevato il giorno 4 gennaio 2017, in occasione della corsa sopra citata.

La teobromina e la caffeina sono sostanze utilizzate al fine di migliorare le prestazioni del cavallo nonché indicata nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Di Vincenzo e la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Considerata, pertanto, la presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi effettuate con procedimento privo di vizi va, quindi, affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Di Vincenzo e la Commissione di Disciplina reputa congrua la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due, oltre alla multa di Euro 500,00, oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

Con riferimento alla censura dell'interpretazione autentica dell'art. 16 del Regolamento in ordine alla mancanza fisica di alcun rappresentante della Procura della disciplina in udienza va detto che tale rilievo non è meritevole di pregio, ritenendo questa Commissione innanzitutto legittima la detta interpretazione autentica fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/05/2012, né la difesa fa rilevare alcun profilo sostanziale di lesione al diritto di difesa scaturito da tale assenza visto che, in ipotesi, l'incolpato non potrebbe che trarre giovamento dall'assenza della persona fisica rappresentante della Procura in grado di proporre ulteriori rilievi ad adiuvandum dell'ipotesi accusatoria.

#### PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Di Vincenzo Umberto in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento).

Ordina il distanziamento del cavallo UMA OP dall'ordine di arrivo del premio "Laghi" disputatosi il 4 gennaio 2017 all'ippodromo di Aversa e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 21 NOV. 2017

Presidente f.f.  
Avv. Stefano Grassi





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N° 089/17	Decreto Disciplinare N° 111/17	Depositato il 19 DIC. 2017	Il Segretario 
--------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

IL GIUDICE MONOCRATICO

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 050/2017, depositata in Segreteria Commissione di Disciplina I Istanza in data 04.10.2017 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. **LOCCISANO EDOARDO**, nella sua qualità di guidatore, per aver partecipato ai seguenti Gran Premi: 1) BARBETTA del 29/01/2017; 2) LOCATELLI del 12/02/2017; 3) PONTE VECCHIO del 26/02/2017, senza essere in possesso dei requisiti regolamentari previsti dall'Art. 21 del Reg. Corse al Trotto "... **esclusivamente ai guidatori che hanno conseguito almeno 100 vittorie o almeno 40 negli ultimi tre anni...**" ;
- Vista la comunicazione del Dirigente della PQAI VII con la quale veniva segnalato che da accertamenti effettuati è risultato che il predetto **LOCCISANO** ha partecipato ai citati G.P. nell'anno 2017 in assenza del predetto requisito;
- ritenuta provata *per tabulas* la violazione delle vigenti norme in materia;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame quella della multa nella misura di €. 1.500,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti del Sig. **LOCCISANO EDOARDO**, nella sua qualità di guidatore,

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della multa di €. 1.500,00 (millecinquecento/00).

Avvisa il Sig. **LOCCISANO** che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 19 DIC. 2017

Il Giudice Monocratico  
Avv. Stefano GRASSI



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N° 090/17	Decreto Disciplinare N° 112/17	Depositato il 19 DIC. 2017	Il Segretario 
--------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--

**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

**IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 094/2017, depositata in Segreteria Commissione di Disciplina I Istanza in data 04.10.2017 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. **TIZZANO GIUSEPPE**, nella sua qualità di guidatore, per aver partecipato a sette corse nel periodo dal 06 Gennaio 2017 al 22 Giugno 2017 pur in assenza dell'obbligatoria copertura assicurativa;
- Vista la comunicazione 04/08/2017 del competente ufficio con la quale veniva segnalato che da accertamenti effettuati è risultato che il predetto TIZZANO ha partecipato alle citate corse in assenza della copertura assicurativa prevista;
- ritenuta provata *per tabulas* la violazione delle vigenti norme in materia;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame quella della multa nella misura di €. 500,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

**EMETTE**

nei confronti del Sig. **TIZZANO GIUSEPPE**, nella sua qualità di guidatore,

**DECRETO DISCIPLINARE**


- Applicando la sanzione della **multa di € 500,00 (cinquecento/00)**.

Avvisa il Sig. **TIZZANO** che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 19 DIC. 2017,

Il Giudice Monocratico  
Avv. Stefano GRASSI





Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
085/17	21.11.2017	113/17	19 DIC. 2017	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero in Via XX Settembre n. 20 in data 21.11.2017,  
con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi  
Avv. Luca Ghelfi  
Avv. Leonardo Patanè

Presidente f.f.  
Componente relatore  
Componente

assistita dal  
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° 085/17 Ruolo contro:

- 1) Ferrari Enza, nata a Varese il 04.08.1965, C.F. FRRNZE65M44L682M

**INCOLPATA**

Per la violazione prevista e disciplinata dell'art. 2 e art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per essere il cavallo AURONTI, allenato dall'incolpata, risultato positivo alla sostanza IDROSSIETILPROMAZINA SULFOSSIDO E ACEPROMAZINA, ai prelievi antidoping, effettuati presso l'Ippodromo di Varese in data 01.03.2017, in occasione della disputa della corsa, "Premio Piute".

**FATTO**

Con atto del 04.10.2017, depositato il 04.10.2017, la Procura della Disciplina ha deferito a questa Commissione l'incolpata, nella sua qualità di allenatore del cavallo AURONTI, poiché quest'ultimo, a seguito di prelievo e analisi antidoping svolti presso l'Ippodromo di Varese, in data 01.03.2017, in occasione della corsa "Premio Pute", è risultato positivo alla sostanza IDROSSIETILPROMAZINA SULFOSSIDO E ACEPROMAZINA; sono state ritualmente effettuate le analisi del campione "A", il cui esito ha confermato la positività dello stesso alla sostanza de qua.

Veniva, ritualmente, seguito l'iter procedimentale, relativo all'acquisizione della missiva dell'Unire con cui si comunicava all'incolpata la non negatività delle prime analisi.



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I STANZA

Instauratosi il procedimento innanzi a questa Commissione, all'odierna udienza l'incolpato non è comparso e non ha nemmeno depositato memorie. Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 dispone la prosecuzione della trattazione.

## DIRITTO

Rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la piena prova della responsabilità dell'incolpata costituita da : i) dal risultato delle I analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato medesimo; ii) dalla qualifica di allenatore del cavallo AURONTI trovato dopato, ricoperta dall'incolpato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento. Considerato, pertanto, che in presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite alla Sig.ra FERRARI ENZA così come identificata in premessa, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si deve considerare: i) la natura della sostanza rinvenuta classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo; ii) la capacità della stessa di alterare le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo.

Ritenuta quindi giusta sanzione quella della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due (2) e della multa di € 500,00 (euro cinquecento).

## P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare, del Sig.ra Ferrari Enza, in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica alla stessa la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e giudatore per mesi due (2) e della multa di € 500,00 (euro cinquecento).

Ordina conseguentemente il distanziamento totale del cavallo AURONTI dall'ordine di arrivo del "Premio Piute" disputatosi il 01.03.2017 all'Ippodromo di Varese e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

IL PRESIDENTE

Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE

Avv. Luca Ghelfi



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
083/17	21/11/2017	114/17	19 DIC. 2017	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza**

Riunita in camera di consiglio a Roma, presso la sede del MIPAAF , in via XX Settembre 20, in data 21 Novembre 2017 con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano GRASSI

Avv. Leonardo PATANE'

Avv. Luca GHELFI

Presidente f. f.

Componente relatore

Componente

assistita dal

Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 083/17 contro:

l'allenatore ROMANO RAFFAELE nato a Brescia (BS), il 27/08/1976 e residente in Via Wolkenstein n. 21/A, Merano (BZ).

**INCOLPATO**

di violazione dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo HURRICANE MIX, da lui allenato, è stato trovato positivo alla sostanza "KETOPROFENE" in occasione della disputa della corsa "Premio Serravalle" in data 11 marzo 2017, tenutasi presso l'Ippodromo di Treviso (TV).

**FATTO**

Con atto di incolpazione del 04.10.2017, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Sig. ROMANO RAFFAELE, in quanto il cavallo HURRICANE MIX era risultato positivo alla sostanza proibita "Ketoprofene", a seguito degli accertamenti anti doping eseguiti in occasione della disputa della corsa "Premio Serravalle" del 11 marzo 2017, tenutasi presso l'ippodromo di Treviso.

Venivano, quindi, trasmessi i risultati delle analisi, effettuate sul campione biologico (urina), relativo al citato cavallo, prelevato in occasione della predetta corsa, ove era stata riscontrata la positività alla sostanza " Ketoprofene".

All'udienza del 21.11.2017, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza dava atto dell'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato. La stessa Commissione riteneva che l'assenza del rappresentante della Procura non fosse essenziale ai fini della validità della



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

predetta udienza, tenuto conto che essa viene svolta in camera di consiglio ed, invero, il rito previsto per le udienze in camera di consiglio, contempla l'audizione delle parti, solo se le stesse compaiono. Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Si dava, altresì, atto di una comunicazione trasmessa dall'incolpato nella quale nominava come proprio difensore l'Avv. Stefano Mattii.

All'udienza nessuno era presente per l'incolpato e, nonostante la predetta comunicazione di nomina dell'Avv. Mattii, nessuna memoria difensiva risultava pervenuta.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi due dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.

### **DIRITTO**

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa Premio "Serravalle", del 11.03.2017, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "KETOPROFENE", farmaco ad azione analgesica ed antinfiammatoria.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

In merito alla comunicazione trasmessa dall'incolpato con la quale nominava suo difensore nel presente procedimento l'Avv. Stefano Mattii, va ribadito che nessuna memoria difensiva risulta ad oggi pervenuta.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato, si ritiene congruo addebitare allo stesso la sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due), oltre la multa di euro 500,00 (cinquecento/00) ed il distanziamento totale del cavallo Hurricane Mix dall'ordine di arrivo del Premio "Serravalle" del 11 marzo 2017, tenutosi presso l'Ippodromo di Treviso e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

### **P.Q.M.**

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. ROMANO RAFFAELE in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00). Ordina il distanziamento totale del cavallo HURRICANE MIX dall'ordine di arrivo del Premio "Serravalle" disputatosi il



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

11/03/2017 all'ippodromo di Treviso e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

L'Estensore

Il Presidente f. f.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
069/17	24/10/2017	115/17	19 DIC. 2017	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

L'anno 2017 il giorno 24 ottobre, nei locali della sede di Via XX Settembre, 20 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente assente
Avv. Stefano Grassi	Presidente f.f. relatore
Avv. Leonardo Patané	Componente
Avv. Luca Ghelfi	Componente

assistita dal  
Sig. Donato Antonio Liddi                      Segretario

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n. ruolo 078/17

**contro**

Cannavò Sebastiano, nato a Florida (SR), il 04/01/1967, codice fiscale CNNSST67A04D636Z, residente in Florida (SR), Via Alfieri n. 34.

Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo Martin Blond alla sostanza capsaicina.

Difeso dall'Avv. Daniela Chiappa.

**FATTO**

Con atto di incolpazione del 13 settembre 2017, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti di Sebastiano Cannavò, allenatore del cavallo Martin Blonde, risultato positivo alla sostanza proibita capsaicina, a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione del Premio "Siena", disputato il 4 febbraio 2017, presso l'ippodromo di Siracusa.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai sensi di quanto normato dagli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, l'allontanamento

del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per trenta giorni (dal 10/03/2017 al 08/04/2017) nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti di Sebastiano Cannavò, allenatore del cavallo Martin Blonde, affinché la Commissione di Prima Istanza volesse disporre il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due ed Euro 500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 21 settembre 2017, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Sebastiano Cannavò.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 24 ottobre 2017, regolari le notifiche, non si presentava il Rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato.

Il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto del deposito della memoria difensiva unitamente al certificato medico del veterinario, dott. Barbagallo.

Il difensore si riportava integralmente ai propri scritti difensivi.

Il Presidente in qualità di relatore esponeva i fatti del procedimento.

La Commissione decideva come da dispositivo.

## DIRITTO

Appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere della causa in esame, l'accertata presenza nell'organismo del cavallo Martin Blonde della sostanza proibita capsaicina rilevata in seguito alle analisi sul campione biologico prelevato il giorno 6 ottobre 2016, in occasione della corsa sopra citata.

La capsaicina è una sostanza utilizzata al fine di migliorare le prestazioni del cavallo nonché indicata nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Cannavò e la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art.

11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Tuttavia il certificato medico prodotto dalla difesa riporta elementi validi al riconoscimento dell'incauta medicazione.

Ciò posto, considerata la presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi effettuate con procedimento privo di vizi va, quindi, affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Cannavò ma tenuto conto di quanto sopra, la Commissione di Disciplina in base a quanto normato dall'ultimo comma dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite titolato "Provvedimenti disciplinari", valutate le circostanze, fermo restando il distanziamento totale del cavallo, dall'ordine di arrivo, reputa congrua la sola pena pecuniaria.

Con riferimento alla censura dell'interpretazione autentica dell'art. 16 del Regolamento in ordine alla mancanza fisica di alcun rappresentante della Procura della disciplina in udienza va detto che tale rilievo non è meritevole di pregio, ritenendo questa Commissione innanzitutto legittima la detta interpretazione autentica fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/05/2012, né la difesa fa rilevare alcun profilo sostanziale di lesione al diritto di difesa scaturito da tale assenza visto che, in ipotesi, l'incolpato non potrebbe che trarre giovamento dall'assenza della persona fisica rappresentante della Procura in grado di proporre ulteriori rilievi ad adiuvandum dell'ipotesi accusatoria.

#### PQM


La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Cannavò Sebastiano in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto derubricando la violazione nell'ipotesi di incauta medicazione applica allo stesso la sanzione della multa di € 500,00 (cinquecento).

Ordina il distanziamento del cavallo Martin Blonde dall'ordine di arrivo del premio "Siena" disputatosi il 4 febbraio 2017 all'ippodromo di Siracusa e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 24 OTT. 2017

Presidente f.f.

Avv. Stefano Grassi





Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N° 102/17	Decreto Disciplinare N° 116/17	Depositato il 19 DIC. 2017	Il Segretario 
--------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

IL GIUDICE MONOCRATICO

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 061/2017, depositata in Segreteria Commissione di Disciplina I Istanza in data 07.11.2017 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. **SCIPIONI Daniel**, nella sua qualità di allievo fantino, per aver partecipato a corse nel periodo dal 02/02 al 02/04 nell'anno 2017, senza aver preventivamente provveduto al rinnovo della propria patente relativo al medesimo anno 2017;
- Vista la segnalazione del competente ufficio con la quale veniva comunicato che da accertamenti effettuati è risultato che il predetto SCIPIONI ha partecipato a corse nell'anno 2017 senza avere preventivamente rinnovato la propria licenza di allievo fantino;
- ritenuta provata *per tabulas* la violazione delle vigenti norme in materia di rinnovo patenti;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame quella della multa nella misura di €. 800,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti del Sig. **SCIPIONI DANIEL**, nella sua qualità di allievo fantino,

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della multa di €. 800,00.

Avvisa il Sig. SCIPIONI che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 19 DIC. 2017

Il Giudice Monocratico  
Avv. Stefano GRASSI